

**FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI RICERCA
“OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE”**

SCHEMA DI CONTRATTO

*SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE, CONSULENZA E MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL POLO INFORMATIVO REGIONALE E
DEL CATASTO DELL'INFORMAZIONE AMBIENTALE E SANITARIA DELLA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE DI RICERCA “OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE”
CIG 6873794241*

CONTRATTO

tra

Fondazione di Partecipazione di Ricerca "Osservatorio Ambientale Regionale", con sede in Marsico Nuovo (PZ), Via Vittorio Emanuele II, n. 3, codice fiscale n. 96083250769, in persona del Dr. Giovanni Mussuto, nato a Tolve (PZ), il 25.10.1966, e per la carica domiciliato ove sopra, che agisce nella qualità di Presidente e legale rappresentante, in prosieguo anche denominato più semplicemente "**Committente/ Fondazione**"

e

_____ con
sede in _____, Via _____ P.IVA –
C.F. _____, in persona del

_____, in prosieguo anche denominata più semplicemente
"Affidatario"

Premesso che

- A. con verbale del CDA n. 7 del 05.9.2016, la Fondazione di partecipazione di ricerca "Osservatorio Ambientale Regionale" ha approvato, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo software, consulenza e manutenzione finalizzati alla realizzazione ed alla gestione operativa del Polo Informativo Regionale (P.I.R.) e del Catasto dell'Informazione Ambientale e Sanitaria, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice;
- B. il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 04/11/2016 GU S : 2016/S 213-388016 e sulla G.U.R.I. , V Serie Speciale "Contratti pubblici", n. 133 del giorno 16/11/2016. Il medesimo bando di gara è stato, altresì, pubblicato integralmente sul sito web del Committente e sarà pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell'ANAC e, per estratto, sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale: Il Sole 24 Ore, La Repubblica, Il Messaggero ed Il Corriere della Sera, nonché sul BUR Basilicata;
- C. che il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e conseguentemente affidatario dei servizi previsti nel bando di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui al presente contratto;

- D. che l'aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal bando ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo di _____, che costituisce l'allegato n. 1 al presente contratto, nonché la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- E. che l'Aggiudicatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il bando di gara, il disciplinare di gara ed il Capitolato tecnico - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Aggiudicatario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- F. che il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6873794241
- G. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice.
- H. che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

Tutto ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 **Valore giuridico delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2 **Normativa di riferimento**

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente;
 - d) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Fondazione, l'Aggiudicatario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Fondazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Aggiudicatario ed accettate dalla Fondazione.
4. La Fondazione provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 3 **Disciplina contrattuale del rapporto**

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato:
 - il presente contratto d'appalto;
 - il Capitolato tecnico (allegato n. 2 al presente contratto);
 - il Bando di gara;
 - il Disciplinare di gara;
 - l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Affidatario in sede di gara (allegati nn. 3 e 4 al presente contratto);
 - le norme e i documenti richiamati nel presente contratto d'appalto e nei documenti sopra menzionati, ivi compresi i chiarimenti forniti in sede di gara.
2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Aggiudicatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

ARTICOLO 4 **Oggetto del Contratto**

1. Il Committente affida, con il presente contratto, all'Aggiudicatario, che accetta, la realizzazione dei servizi dedotti ad oggetto della "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo software, consulenza e manutenzione finalizzati alla realizzazione ed alla gestione operativa del Polo Informativo Regionale (P.I.R.) e del Catasto dell'Informazione Ambientale e Sanitaria".
2. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni, più ampiamente dettagliate nel Capitolato tecnico:
 - a. Elaborazione del Sistema.

- b. Formazione ed affiancamento.
- c. Manutenzione del Sistema.
- d. Assistenza Tecnica.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico, qui da intendersi richiamato e trascritto.

3. L'Aggiudicatario cede al Committente il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Affidatario o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

4. Il Committente potrà, pertanto, senza restrizione alcuna, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere, anche solo parzialmente, detti materiali ed opere dell'ingegno.

5. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

6. L'Affidatario si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti in favore della Fondazione o in eventuali registri od elenchi pubblici.

7. Tutta la documentazione inerente l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Aggiudicatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Fondazione di partecipazione di ricerca "Osservatorio Ambientale Regionale" che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

8. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Committente.

9. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi da 2 a 7, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 23 del presente contratto.

10. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la Fondazione di partecipazione di ricerca "Osservatorio Ambientale Regionale" si riserva di richiedere all'Aggiudicatario – che accetta sin d'ora – l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto per un periodo massimo di 12 mesi e per un importo massimo

presunto di € 160.000,00 (centosessantamila/00) IVA di legge esclusa. Le modalità di svolgimento e la remunerazione di tali servizi avverranno mediante l'integrale applicazione delle clausole di cui al presente contratto.

ARTICOLO 5

Durata del Contratto

1. Il servizio di cui all'art. 4 ha una durata pari a **24 (ventiquattro) mesi** consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del presente contratto ovvero decorrenti dalla data di inizio dell'attività, come riportato in apposito verbale predisposto e controfirmato dalle parti, qualora l'avvio anticipato del servizio sia richiesto dalla Fondazione.

2. La Fondazione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Fondazione.

ARTICOLO 6

Importo contrattuale e revisione dei prezzi

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 4, viene determinato, per tutta la durata indicata, in € _____ (_____), IVA esclusa.

2. A tale importo vanno aggiunti, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d. lgs 50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale dell'Impresa ed afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla medesima Impresa, pari a € _____ (_____/___), IVA esclusa.

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs 50/16 compresi, è pari a € XXXXXXXXXXXX/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) oltre IVA di legge.

3. Il corrispettivo è da intendersi a corpo. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

ARTICOLO 7

Luogo di esecuzione del contratto

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede dell'Aggiudicatario, della Fondazione o di altri soggetti a ciò autorizzati dalla Fondazione stessa.

ARTICOLO 8

Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico - in particolare, nel paragrafo 6 - e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Fondazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Aggiudicatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Fondazione e/o da terzi.
2. La Fondazione, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell'Aggiudicatario i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Alla scadenza del contratto, l'Aggiudicatario dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione dalla Fondazione. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire alla Fondazione gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
4. L'Aggiudicatario riconosce alla Fondazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Fondazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Aggiudicatario debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell'esecuzione del contratto.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la Fondazione si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Aggiudicatario, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Fondazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle parti. L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
8. In merito a quanto sopra, l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 9

Varianti e Quinto d'obbligo

1. È in facoltà della Fondazione introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l'Aggiudicatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. È, inoltre, in facoltà della Fondazione apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto, che l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese. In tal caso l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. L'Aggiudicatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dalla Fondazione.

ARTICOLO 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Aggiudicatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

4. L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Fondazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri

dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

ARTICOLO 11

Obblighi di riservatezza

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Fondazione e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione.
5. L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Fondazione.
6. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 12

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. La Fondazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché

per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Aggiudicatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet della Fondazione.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. L'Aggiudicatario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

5. L'Aggiudicatario si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 13

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Aggiudicatario quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Fondazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

2. È obbligo dell'Aggiudicatario stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla Fondazione, al personale della Fondazione ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 700.000,00 (settecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Aggiudicatario.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Aggiudicatario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 700.000,00 (settecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

4. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 14 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa

altrui. Qualora venga promossa, nei confronti della Fondazione, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Fondazione.

2. La Fondazione si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Fondazione riconosce all'Aggiudicatario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Fondazione. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Aggiudicatario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 15

Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

1. L'Aggiudicatario dovrà richiedere per iscritto alla Fondazione l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Fondazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Fondazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

2. L'Aggiudicatario garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. L'Aggiudicatario è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Fondazione alle verifiche che la Fondazione stessa riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

3. In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al secondo capoverso del presente articolo, ferma restando la facoltà della Fondazione di risolvere il presente contratto, l'Aggiudicatario è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 16

Subappalto e sub-contratti

1. L'Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni *ovvero*

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in

misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. La Fondazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Aggiudicatario. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

3. L'Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Fondazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. L'Aggiudicatario deposita presso la Fondazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Aggiudicatario allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

5. Al momento del deposito del contratto, l'Aggiudicatario trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all' articolo 80.

6. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Fondazione non autorizzerà il subappalto.

7. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Fondazione procederà a richiedere all'Aggiudicatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

8. L'Aggiudicatario è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

9. Nel caso in cui l'Aggiudicatario, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare alla Fondazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Aggiudicatario deve, inoltre, comunicare alla Fondazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Fondazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art.105 del Codice.

11. L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'Aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Fondazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Fondazione. In tal caso, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Fondazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

12. L'Aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Fondazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

15. L'aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

ARTICOLO 17 **Avvalimento**

1.L'Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende avvalersi della capacità di altro soggetto

ovvero

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende avvalersi, ai fini della partecipazione alla gara, dell'Impresa _____

2. L'Aggiudicatario e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto; l'Impresa ausiliaria, inoltre, si obbliga

verso il concorrente e verso la Fondazione stessa a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, di cui è carente l'Aggiudicatario.

3. Il contratto è eseguito dall'Aggiudicatario, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria assume il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

4. La Fondazione esegue, in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 18 **Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Aggiudicatario, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'Aggiudicatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza.

5. La Fondazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, l'Aggiudicatario si obbliga a trasmettere alla Fondazione, oltre alle

informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che la Fondazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Aggiudicatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Aggiudicatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

ARTICOLO 19 **Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Aggiudicatario ha depositato (Allegato 1) idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore della Fondazione.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi), cui si aggiungono i 12 (dodici) mesi a garanzia dei prodotti collaudati e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Fondazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Fondazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

5. La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

ARTICOLO 20 Recesso

1. La Fondazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione.

3. In caso di recesso della Fondazione, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

ARTICOLO 21 Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti la Fondazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Fondazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ARTICOLO 22 Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di

nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art.106, comma 13 del Codice.

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Fondazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. L'Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 6873794241 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Aggiudicatario medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 23 Penali e rilievi

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui al Capitolato tecnico, come specificate e quantificate, applicabili per mancato rispetto delle condizioni e tempi di esecuzione dei servizi ivi previsti.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite, ma valutate negativamente dalla Fondazione, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

4. Le penali applicate ai sensi del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale; superato tale limite, la Fondazione si riserva di avviare le procedure finalizzate alla risoluzione del contratto per inadempimento. L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'aggiudicatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

5. Nel caso di applicazione delle penali, la Fondazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti; in tale ultimo caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a reintegrare la cauzione nel termine perentorio di 15 giorni.

ARTICOLO 24 **Risoluzione per inadempimento**

1. La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicatario. In tal caso la Fondazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere alla risoluzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che la Fondazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione;
- b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 8); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 10); obblighi di riservatezza (art. 11); responsabilità per infortuni e danni (art. 13); brevetti industriali e diritti d'autore (art. 14); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art.15); subappalto (art.16); cauzione definitiva (art. 18); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 21); proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere (art.31).

3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

4. In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario si impegnerà a fornire alla Fondazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

5. Ai sensi dell'art. 110 del Codice la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ARTICOLO 25

Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. La Fondazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

2. In ogni caso, la Fondazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80

3. La Fondazione può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice.

ARTICOLO 26

Fallimento dell'Aggiudicatario o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Fondazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, la Fondazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

2. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ARTICOLO 27

Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

1. La Fondazione nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, la Fondazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici della Fondazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Fondazione, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

3. L'Aggiudicatario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Aggiudicatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

ARTICOLO 28

Verifiche e controlli

1. Le verifiche ed i controlli delle attività relative ai servizi oggetto del presente contratto sono eseguiti con le modalità stabilite dal Capitolato tecnico, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

2. Nella fase di esecuzione del contratto, la Fondazione si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l'esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.

3. La Fondazione può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all'uopo delegato. Resta espressamente inteso che, in corso di controllo, la Fondazione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune; le operazioni di verifica e controllo ed il relativo esito risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Fondazione e dal Rappresentante dell'Aggiudicatario, in doppio originale.

4. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Aggiudicatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dalla Fondazione al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dalla Fondazione.

5. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio la Fondazione accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d'arte o in difformità rispetto alle norme ed alle

specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.

6. Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, la Fondazione potrà procedere ai sensi dell'art. 23.

ARTICOLO 29 **Fatturazione e pagamenti**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Aggiudicatario potrà emettere fattura, con cadenza trimestrale.

2. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Per tutti i servizi che seguono una modalità di erogazione basata su pianificazione preventiva, si richiama integralmente, ai fini del pagamento, quanto previsto al paragrafo 6 *“Modalità di esecuzione – Esecuzione, controllo e rendicontazione”* - del Capitolato tecnico.

3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare) e la specifica delle singole tipologie di attività fatturate, indicando anche la fase di riferimento ed il periodo di competenza.

5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e, comunque, ove vi siano fatture in pagamento, la Fondazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra, non venga corrisposta dalla Fondazione, non produrrà alcun interesse.

6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Fondazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

7. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Fondazione, non produrrà alcun interesse.

8. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla Fondazione di Partecipazione di Ricerca "Osservatorio Ambientale Regionale" – (C.F. 96083250769) – con sede in Marsico Nuovo (PZ), Via Vittorio Emanuele II, n. 3 e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN dell'Aggiudicatario. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'Ufficio è..... L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Fondazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Aggiudicatario.

ARTICOLO 30 **Obblighi ed adempimenti a carico dell'aggiudicatario**

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Fondazione.

3. L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione, nonché a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. La Fondazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Fondazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Fondazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Fondazione.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Fondazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 23.

ARTICOLO 31 Sospensione e proroghe

1. La Fondazione può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all'Aggiudicatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all'Aggiudicatario. Cessate le cause della sospensione, la Fondazione ordinerà la ripresa delle attività.

2. In mancanza di formale disposizione della Fondazione, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Aggiudicatario, accertata dalla Fondazione, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 23 del presente contratto.

3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all'Aggiudicatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

ARTICOLO 32 Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere

1. La Fondazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Aggiudicatario in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. La Fondazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Fondazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

3. L'Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire alla Fondazione tutta la documentazione ed

il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Fondazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

4. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Aggiudicatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Fondazione che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

5. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la fondazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 23.

ARTICOLO 33 **Foro di competenza**

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Potenza.

ARTICOLO 34 **Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione**

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

2. L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere alla Fondazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonché le spese di pubblicazione sui quotidiani ai sensi dell'art. 66 del Codice, per l'importo *omnia* di € _____ (_____/__) Iva inclusa. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario la Fondazione di Partecipazione di Ricerca "Osservatorio Ambientale Regionale", da appoggiare a:CODICE IBAN:....., con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 6873794241 in adempimento dell'art. 34 d.l.179/2012".

3. L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto, dovrà essere applicata

l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario medesimo.

4. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Allegato n. 1: cauzione;
Allegato n. 2: capitolato tecnico;
Allegato n. 3: offerta tecnica.